



COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27.09.2022

INDICE

Art. 1 – Finalità dei contratti di sponsorizzazione

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Individuazione delle attività da sponsorizzare

Art. 4 – Corrispettivi delle sponsorizzazioni

Art. 5 – Criteri per la sponsorizzazione

Art. 6 – Proposta a iniziativa del Comune

Art. 7 – Proposta a iniziativa di soggetti pubblici o privati

Art. 8 – Contratti di sponsorizzazione per la realizzazione di opere pubbliche

Art. 9 – Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Art. 11 – Aspetti contabili e fiscali

Art. 12 – Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

Art. 13 – Norme di rinvio

Art. 14 - Entrata in vigore

Art. 1
Finalità dei contratti di sponsorizzazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e nell'art. 119 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, le condizioni e le modalità operative per la gestione dei contratti di sponsorizzazione e del loro iter procedurale, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.

2. In particolare, detti contratti sono diretti a:

- a) recuperare maggiori risorse per l'Ente che consentano di ottenere un miglioramento della qualità dei servizi e delle attività del Comune;
- b) ottenere risparmi di spesa;
- c) realizzare lavori, servizi e forniture di beni e supportare progetti innovativi e processi informativi e formativi qualificati promossi dal Comune.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per **“contratto di sponsorizzazione”**: un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro o a fornire beni o servizi a favore del Comune (sponsorizzato), che a sua volta si impegna, nell'ambito delle proprie iniziative destinate al pubblico, a diffondere il nome dello sponsor tramite prestazioni accessorie di veicolazione del marchio, del logo o di altri messaggi a favore dello sponsor;
- b) per **“sponsorizzazione”**: ogni corrispettivo in denaro, ovvero ogni prestazione diretta o indiretta, proveniente da terzi (sponsor) allo scopo di promuovere il proprio nome, marchio, attività o i propri prodotti, servizi e simili ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;
- c) per **“sponsor”** il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, corrisponde finanziamenti o altre utilità ad altro soggetto (sponsorizzato), veicolatore a fini pubblicitari del segno distintivo individuato dallo sponsor stesso;
- d) per **“sponsorizzato”** il Comune di Crocetta del Montello, quale soggetto che rende una prestazione di mezzi, consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor nei modi previsti dal contratto;
- e) per **“spazio pubblicitario”**: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dall'Ente per la pubblicità dello sponsor.

Art. 3
Individuazione delle attività da sponsorizzare

1. Il Comune di Crocetta del Montello sulla base delle linee di indirizzo definite dalla Giunta comunale, tramite i Responsabili di Servizio, si attiva per individuare possibili iniziative da sponsorizzare.

2. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, potranno essere individuate iniziative in ambito di:

- sponsorizzazione di attività ed eventi culturali, sociali, sportivi, ricreativi; inoltre borse di studio e premi relativi a tali aree tematiche;

- sponsorizzazione di interventi su monumenti, edifici, piazze, vie, zone pedonali e aree verdi;
- servizi di manutenzione e altri servizi erogati dallo sponsor come corrispettivo (luminarie natalizie, pulizia giardini, pulizia scuole e palestre, e simili);
- fornitura di arredo urbano e di mezzi per la relativa gestione;
- fornitura di beni, con particolare riferimento ad attrezzature informatiche di vario genere, sia hardware che software, comprese prestazioni di servizi;
- realizzazione di siti internet;
- sponsorizzazione di opere pubbliche, progettazioni, lavori, direzione lavori, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016;
- sponsorizzazioni sul sito web comunale: trattasi della possibilità di inserire sul sito appositi spazi pubblicitari per le imprese private;
- utilizzo a fini pubblicitari di spazi all'interno dell'ente (es. bacheche, sale riunioni ritenute idonee, palestre, impianti sportivi);
- utilizzo a fini pubblicitari di spazi su cancelleria e documentazione dell'ente (es. cedolini stipendi, carta intestata, buste, ecc.);
- fornitura di mezzi di trasporto;
- sponsorizzazioni dei veicoli dell'ente;
- predisposizione di gadget (forniti dallo sponsor) con l'abbinamento ente-azienda sponsor;
- realizzazione di pubblicazioni, periodici, programmi televisivi e attività di comunicazione istituzionale in genere attraverso i mass-media.

Art.4

Corrispettivi delle sponsorizzazioni

1. Nel caso di contratti di sponsorizzazione nei quali il corrispettivo a carico dello sponsor consiste nella messa a disposizione di beni, servizi o somme di denaro, si assume quale controvalore monetario del contratto, il valore di mercato delle prestazioni, dei beni o delle somme erogate dallo sponsor.

Art. 5

Criteri per la sponsorizzazione

1. La sponsorizzazione può essere attivata:

- a) su iniziativa dell'Amministrazione Comunale cui deve essere assicurata idonea e preventiva pubblicità;
- b) su iniziativa di soggetti pubblici o privati (soggetti imprenditoriali, organismi di diritto pubblico e privato, associazioni, fondazioni, cittadini, ecc.).

2. La sponsorizzazione dovrà essere formalizzata con apposito contratto, sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile di Servizio competente, nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) l'oggetto e le finalità del contratto di sponsorizzazione;
- b) il diritto dello sponsor alla utilizzazione "esclusiva" ovvero "non esclusiva" dello spazio pubblicitario e le prestazioni pubblicitarie fornite dall'Amministrazione;
- c) le modalità di promozione, comunicazione e pubblicità, i limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda e di pubblicità;
- d) la durata del contratto di sponsorizzazione;
- e) gli obblighi assunti a carico dello sponsor e dell'Amministrazione;
- f) il corrispettivo della sponsorizzazione;

- g) le periodiche verifiche da parte del Servizio competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti sia per i contenuti tecnici sia per gli aspetti quantitativi, qualitativi e finanziari;
- h) le modalità procedurali, le garanzie richieste e le responsabilità;
- i) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

3. Il contratto di sponsorizzazione dovrà prevedere clausole che in nessun caso pregiudichino o condizionino l'attività del Comune di Crocetta del Montello.

Art. 6

Proposta a iniziativa del Comune

1. La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura a evidenza pubblica o trattativa privata secondo la disciplina contenuta nel presente regolamento, preceduta dalla pubblicazione, almeno trenta giorni prima, di apposito avviso.
2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo pretorio, inserimento nel sito web del Comune e in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
3. L'offerta deve essere accompagnata dall'autocertificazione attestante l'inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale.
4. Lo sponsor è individuato in base al criterio della maggiore utilità economica per il Comune derivante dall'offerta, secondo i parametri di valutazione stabiliti nell'avviso di sponsorizzazione.
5. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

Art. 7

Proposta a iniziativa di soggetti pubblici o privati

1. Nel caso in cui pervenga all'Amministrazione Comunale, da parte di uno sponsor, una proposta di sponsorizzazione finalizzata alla realizzazione di interventi, lavori, servizi o fornitura di beni, l'Amministrazione stessa, valutata l'opportunità e la rispondenza alle prescrizioni del presente regolamento, ha facoltà di predisporre apposito avviso pubblico che preveda, come importo minimo richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione, quello fissato dal soggetto proponente.
L'avviso manifesta l'intento dell'Amministrazione di procedere al reperimento di sponsorizzazioni ed è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito del Comune per almeno 15 giorni.
2. Nel caso non pervengano offerte entro il termine fissato, si procede alla stipula del contratto di sponsorizzazione con il soggetto promotore.
3. Alla scadenza dei termini fissati nell'avviso, l'Amministrazione procederà, nel caso pervengano offerte, tramite selezione delle proposte pervenute, all'individuazione

dell'aggiudicatario, sulla base di criteri che tengano conto di elementi qualitativi, oltreché dell'offerta economica.

4. Il soggetto promotore ha facoltà di adeguare la propria proposta originaria a quella eventualmente selezionata dall'Amministrazione a seguito delle procedure di cui al precedente comma 3, aggiudicandosi in tal modo la sponsorizzazione.

5. Su richiesta dell'Amministrazione Comunale le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate, senza modificare gli elementi fondamentali.

Art. 8

Contratti di sponsorizzazione per la realizzazione di opere pubbliche

1. Il Comune può individuare come corrispettivo delle prestazioni da esso rese in qualità di soggetto sponsorizzato anche l'esecuzione o la manutenzione, nonché la progettazione di qualsiasi livello e le attività di direzione dei lavori, comprese le certificazioni di regolare esecuzione, di collaudo tecnico e di coordinamento della sicurezza, di opere pubbliche o di interesse pubblico e di lavori pubblici.

2. I contratti stipulati contengono l'esatta individuazione dei lavori da effettuare e le modalità di svolgimento dei lavori stessi, nonché tutti gli elementi utili per la loro correlazione con le attività di veicolazione dei segni distintivi dello sponsor.

3. Nel contratto di cui al precedente comma 2, devono essere definite le modalità di verifica e controllo, nonché la rispondenza e la conformità dei lavori al progetto o altri parametri e indicatori di qualità che l'Amministrazione Comunale intende inserire.

4. E' di competenza dell'Amministrazione Comunale l'approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivi ed esecutivi, nonché i collaudi tecnici-amministrativi, ivi compresi quelli in corso d'opera.

5. Gli sponsor che effettuano direttamente i lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni e i soggetti eventualmente individuati dagli sponsor quali esecutori dei lavori stessi devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

6. I contratti di sponsorizzazione inerenti beni culturali sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere i nulla osta o gli atti di assenso normativamente richiesti e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici al fine di assicurare che l'esposizione pubblicitaria sia effettuata in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene.

Art. 9

Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

1. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine o alle proprie iniziative;

c) la reputi inaccettabile per motivi di pubblico interesse.

2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni la cui pubblicità abbia a oggetto:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, ideologica o religiosa;
- b) promozione di tabacco, prodotti alcolici, farmaceutici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d'azzardo o istigazione alla violenza;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, sessismo, odio o minaccia;
- d) evidenti discriminazioni di genere.

3. L'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta, adeguatamente motivata, può rifiutare sponsorizzazioni, che pur non rientrando fra i casi previsti dai precedenti commi, siano in contrasto con le proprie finalità.

Art. 10 **Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR 679/2016).

Art. 11 **Aspetti contabili e fiscali**

1. Le risorse provenienti dalle sponsorizzazioni sono contabilizzate nel bilancio dell'ente secondo l'ordinamento contabile vigente.

2. Le risorse individuate come minori spese sono comunque contabilizzate a bilancio in entrata e in spesa per pari importo, al fine di consentire la regolarizzazione contabile e fiscale.

3. Lo sponsor e lo sponsorizzato sono tenuti ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sull'IVA; le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale per la cui applicazione il presente regolamento fa rinvio.

4. Il valore della fatturazione corrisponde all'importo della somma direttamente erogata.

5. Quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è determinato in prestazioni di servizi o forniture di beni a carico dello sponsor, è fatto obbligo la doppia fatturazione, ovvero la fatturazione dello sponsor all'Amministrazione del valore del servizio o del bene, soggetta ad IVA, e la fatturazione dell'Amministrazione allo sponsor di un pari importo, sempre soggetta ad IVA, per l'attività di veicolazione svolta a favore dei segni distintivi dello sponsor.

6. Lo sponsor e lo sponsorizzato sono tenuti ad emettere fattura indicando il valore normale* dei beni e/o servizi oggetto di scambio.

() Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi.*

7. Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente alla stipula del contratto è a carico dello sponsor.

Art. 12

Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

1. Le somme previste nei capitoli di spesa interessati dalle sponsorizzazioni, che risultino non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa.

2. I risparmi di spesa, di cui al comma 1, sono utilizzati secondo le seguenti modalità:

a) una quota del 15% destinata all'implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art.67 comma 3 lettera a) del CCNL del 21.05.2018, per il personale coinvolto del Servizio che ha operato il risparmio;

Art. 13

Norme di rinvio

1. Per ogni aspetto afferente la materia e l'oggetto contrattuali che non trovi comunque esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, al D. Lgs. 50/2016 e altre normative specifiche in materia.

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
